

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 231/CGF

(2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 6 aprile 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Vito Giampietro, - Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A. Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO A.S.D. BARLETTA CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL’AMMENDA DI €800,00 ALLA RECLAMANTE;**
 - **SQUALIFICA AL CALC. CAPORUSSO ALESSANDRO PER 3 GARE EFFETTIVE,**
 - **SQUALIFICA AL CALC. TEMPESTA GIANLUCA PER 2 GARE EFFETTIVE,**
- INFLITTE SEGUITO GARA BARLETTA CALCIO A 5/SCARABEO CALCIO A 5 DEL 26.3.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 526 del 30.3.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Barletta Calcio A5 di Barletta (Bari), riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante a €600,00. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 6 aprile 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete